

DOCUMENTO DI SINTESI

Assicurazione Infortuni e Malattia Polizza Collettiva n. 100050000505

Stipulata tra:

EURIZON CAPITAL SGR S.p.A. con sede legale in Milano, Piazzetta Giordano Dell'Amore, 3 Partita IVA n.12914730150, società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari di cui all'art. 64 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito la "**Contraente**");

e

INTESA SANPAOLO ASSICURA S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Inghilterra, 3, Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro Imprese di Torino n. 06995220016, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimenti ISVAP n. 340 del 30/09/1996 pubblicato su G.U. n. 236 dello 08/10/1996 e n. 2446 del 21/07/2006 pubblicato su G.U. n. 185 del 10/08/2006. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00125 (di seguito la "**Società**")

DETTAGLI DELL'ASSICURAZIONE

Decorrenza dell'Assicurazione – Effetti della copertura assicurativa

Le coperture assicurative, per ciascun Assicurato sottoscrittore dei Piani denominati "Piani di Accumulo", "Piano Multiplo", o dei servizi denominati "Eurizon Meta", "Eurizon Meta SuperFlash" (di seguito congiuntamente "**Piani di Accumulo**" o singolarmente "**Piano di Accumulo**" o "**Piano**") hanno effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Per maggiori dettagli si rimanda alle Sezioni Infortuni e Malattia.

Nel caso in cui venga sospesa l'esecuzione del Piano per tre rate consecutive ovvero si verifichi un ritardo nel versamento di oltre tre rate consecutive, la copertura assicurativa si intende sospesa a decorrere dalle ore 24 del giorno previsto per il versamento della terza rata e viene riattivata dalle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato riprende il versamento delle rate in conformità al Piano.

Soggetti assicurati

La Polizza è stipulata tra la Contraente e la Società, a favore dei clienti della Contraente che, **fermo quanto previsto ai successivi artt. 19 e 20:**

- siano persone fisiche: sono ammesse alla copertura assicurativa anche le persone fisiche che agiscono in qualità di titolare di una ditta individuale. Sono escluse dalla copertura assicurativa tutte le persone fisiche che agiscono in qualità di legale rappresentante e/o procuratore di persone giuridiche (quali a titolo meramente esemplificativo "Società in Nome Collettivo", "Società in Accomandita Semplice", "Società a Responsabilità Limitata" e "Società per Azioni");
- abbiano sottoscritto, durante il periodo compreso tra il 29.02.2012 e il 30.09.2013, quote dei fondi comuni di investimento mediante uno o più Piani di Accumulo;
- abbiano deciso di avvalersi, nell'ambito dei moduli di sottoscrizione tempo per tempo vigenti, dell'analoga precedente copertura assicurativa che è stata offerta dalla Contraente ai sottoscrittori di quote di fondi comuni di investimento mediante Piani di Accumulo durante il periodo sopra indicato;
- risultino quale "sottoscrittore", "Sottoscrittore" ("1° Intestatario") ovvero altra denominazione equivalente nei moduli di sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento istituiti dalla stessa Contraente (ad eccezione dei fondi denominati "Eurizon Tesoreria Euro" e "Eurizon Obbligazioni Italia Breve Termine") tramite Piani di Accumulo. Non rientrano pertanto nella definizione di Soggetti assicurati coloro che risultino dai medesimi moduli di sottoscrizione quali "Cointestatari", "cointestatari", "1°, 2°, 3° o 4° Cointestatario", "altri intestatari" ovvero altra denominazione equivalente. La Contraente non è obbligata a denunciare preventivamente alla Società le generalità dei Soggetti assicurati. La Contraente, pertanto, non è tenuta a fornire alla Società alcuna dichiarazione relativa allo stato di salute, a malattie pregresse, ad altri infortuni già subiti, ad altre polizze già in corso e la Società rinuncia ad avvalersi delle facoltà di cui agli articoli 1892 e 1893 C.C.

Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione garantisce ai Soggetti assicurati le seguenti coperture, nei termini e nei limiti indicati nella Polizza Collettiva:

- MORTE DA INFORTUNIO
- INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO – RISCHIO VOLO
- INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA
- DIARIA DA INFORTUNIO O MALATTIA

Si rinvia alle "Condizioni che regolano le garanzie Infortuni e Malattia" della Polizza Collettiva per il dettaglio delle singole coperture.

Limiti di età

Fermo quanto previsto dagli ulteriori articoli della Polizza Collettiva, hanno diritto alla copertura assicurativa i clienti della Contraente che:

- con riferimento alla copertura per Morte e Invalidità Permanente da Infortunio e alla Diaria da Infortunio: abbiano, al momento del verificarsi del Sinistro, un'età compresa tra i 18 ed i 75 anni compiuti;
- con riferimento alla copertura per Invalidità Permanente da Malattia e alla Diaria da Malattia: abbiano, al momento del verificarsi del Sinistro, un'età compresa tra i 18 e i 60 anni compiuti.

Esclusioni

L'Assicurazione non è operante per gli infortuni indicati nelle "Condizioni che regolano le garanzie Infortuni e Malattia" della Polizza Collettiva.

Persone non assicurabili

Non sono assicurabili:

- coloro che al momento dell'adesione alla Polizza Collettiva abbiano compiuto il 75° anno di età, per le garanzie Morte, Invalidità Permanente da Infortuni e Diaria da Infortunio;



- coloro che al momento dell'adesione alla Polizza Collettiva abbiano compiuto il 60° anno di età, per le garanzie Invalidità Permanente da Malattia e Diaria da ricovero per Malattia;
- coloro che al momento dell'adesione alla Polizza Collettiva siano affetti da Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 50% valutata con riferimento a un soggetto di integrità fisica e di salute normale;
- coloro che al momento dell'adesione alla Polizza Collettiva siano affetti da alcolismo, tossicodipendenza, positività H.I.V. – AIDS o sindromi correlate.

B.1) SEZIONE INFORTUNIO

Per Infortunio si considera ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la Morte dell'Assicurato o una Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 50%.

L'assicurazione è operante anche per gli Infortuni derivanti da:

- a) imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- b) atti di terrorismo o tumulti popolari (a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva);
- c) atti di temerarietà compiuti per solidarietà umana o per legittima difesa;
- d) stato di malore o incoscienza;
- e) asfissia non dipendente da malattia;
- f) avvelenamento acuto e lesioni derivanti da ingestione inconsapevole o assorbimento involontario di sostanze tossiche;
- g) annegamento, assideramento, congelamento, folgorazione, colpi di sole, calore o freddo;
- h) conseguenze obiettivamente constatabili di morsi o di punture di animali;
- i) incidenti aerei che l'Assicurato subisca in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di trasporto pubblico o privato di passeggeri, su velivoli o elicotteri (**sono comunque esclusi i voli su aeromobili gestiti da Aeroclub**);
- j) stato di guerra (dichiarata o di fatto) per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero in un Paese sino ad allora in pace.

Morte da Infortunio

La somma assicurata per il caso Morte viene liquidata purché la morte dell'Assicurato risulti conseguente a Infortunio occorso a partire dal 181° giorno dalla data di sottoscrizione del Piano di Accumulo, indennizzabile ai termini di Polizza **e solo se la Morte si verifichi entro un anno, dal giorno in cui l'Infortunio stesso è avvenuto.**

La Contraente corrisponde la somma assicurata ai Beneficiari, previsti dalle norme di Legge.

Per i Soggetti assicurati con figli a carico, in caso di Infortunio che abbia come conseguenza la Morte, la Società **liquida il doppio** del Capitale Assicurato, fermi gli importi massimi definiti al successivo art. 27 delle "Norme operanti in caso di Sinistro".

Invalidità Permanente da Infortunio

In caso di Invalidità conseguente ad Infortunio che determini una Invalidità Permanente di grado inferiore al 50%, la Società non liquida alcun Indennizzo.

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca a partire dal 181° giorno dalla data di sottoscrizione del Piano di Accumulo nell'esercizio delle proprie occupazioni professionali e nello svolgimento di ogni altra normale attività che non abbia carattere professionale, **salve le esclusioni previste dall'art. 20 "Esclusioni". Fra le attività extraprofessionali sono comunque compresi i "rischi di volo" di cui successivo art. 23 "Rischio volo".**

La valutazione del danno viene effettuata sulla base della c.d. Tabella INAIL prevista dal D.P.R. del 30/06/1965 n.1124 (Allegato A).

Per i Soggetti assicurati che superano i 60 anni di età, il Capitale Assicurato per Invalidità Permanente da Infortunio si intende raddoppiato, fermi gli importi massimi indicati al successivo art. 27.

Diaria da Infortunio

In caso di ricovero in Istituto di cura o giorno di day-hospital o day surgery che si verifichi durante l'efficacia della presente Polizza a seguito di Infortunio occorso a partire dal 181° giorno dalla data di sottoscrizione del Piano di Accumulo, la Società assicura il pagamento della Diaria anche nel caso in cui non sia sopravvenuta Invalidità Permanente totale o parziale. La Società corrisponde la somma pari a € 52,00 per un periodo massimo di 150 giorni anche non consecutivi, per Sinistro e per anno assicurativo. Il giorno della dimissione non è indennizzabile.

B.2) SEZIONE MALATTIA

Per Malattia si considera ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio manifestatasi nel corso del Piano, che abbia per conseguenza – **entro 18 mesi dalla denuncia del Sinistro – una Invalidità Permanente dell'Assicurato di grado pari o superiore al 50%.**

Invalidità Permanente da Malattia

In caso di Invalidità Permanente inferiore al 50%, la Società non liquida alcun Indennizzo. La valutazione del danno viene effettuata sulla base della c.d. Tabella INAIL prevista dal D.P.R. del 30/06/1965 n.1124.

Diaria da Malattia

In caso di ricovero in Istituto di cura o giorno di Day-Hospital o Day Surgery che si verifichi durante l'efficacia della presente Polizza a seguito di Malattia diagnosticata a partire dal 181° giorno dalla data di sottoscrizione del Piano di Accumulo, la Società assicura il pagamento della Diaria anche nel caso in cui non sia sopravvenuta Invalidità Permanente totale o parziale. La Società corrisponde la somma pari a € 52,00 per un periodo massimo di 150 giorni anche non consecutivi, per Sinistro e per anno assicurativo. Il giorno della dimissione non è indennizzabile.

La Società corrisponde la somma pari a € 52,00 per un periodo massimo di 150 giorni anche non consecutivi, per Sinistro e per anno assicurativo. Il giorno della dimissione non è indennizzabile.

Requisiti e determinazione dell'Indennizzo

Fermo quanto previsto dagli ulteriori articoli della Polizza Collettiva, le garanzie sono operanti solo se siano congiuntamente presenti i seguenti requisiti:

- sia stata richiesta dall'Assicurato l'immissione delle quote di partecipazione ai fondi comuni di investimento sottoscritti nell'ambito del Piano di Accumulo, nel certificato cumulativo. In deroga a quanto sopra le quote di fondi comuni di investimento per i quali sia stata richiesta l'emissione di certificati fisici, **ad esclusivo fine di costituire tali quote a garanzia di finanziamenti concessi dai Collocatori**, saranno considerate, ai fini della determinazione del diritto al ricevimento dell'Indennizzo, come inserite nel certificato cumulativo;
- l'Assicurato abbia mantenuto per tutta la durata del Piano di Accumulo almeno il 50% delle quote di fondi comuni di investimento tempo per tempo acquistate, in attuazione dello stesso Piano di Accumulo, o, in alternativa, il controvalore delle quote di fondi comuni di investimento possedute dall'Assicurato in attuazione del Piano di Accumulo non sia



mai sceso, durante la durata del Piano stesso, sotto l'importo di € 105.000,00.

Ne deriva che se in un qualsiasi momento, anche precedente al verificarsi del Sinistro:

- l'Assicurato sia risultato, anche in via temporanea, intestatario di un numero di quote inferiore alla metà di quelle di cui avrebbe dovuto tempo per tempo - essere titolare ai sensi del Piano di Accumulo,
- o
- il controvalore delle quote di fondi comuni di investimento possedute in attuazione del Piano di Accumulo sia sceso, anche in via temporanea, durante la durata del Piano stesso, sotto l'importo di € 105.000,00, l'Assicurato perderà il diritto agli indennizzi di cui alla presente Polizza.

La verifica di tali requisiti è in capo alla Contraente. In caso di Sinistro, la Contraente è tenuta a rilasciare, su richiesta della Società, una certificazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo. **Resta inteso che è esclusiva pertinenza dei Soggetti assicurati effettuare la denuncia di Sinistro in conformità a quanto indicato alle Condizioni di Polizza.**

Determinazione dell'Indennizzo e relativi massimali

L'Indennizzo è determinato sulla base del Capitale Assicurato al momento del Sinistro. Il Capitale Assicurato è pari al numero delle rate del Piano di Accumulo che non siano ancora state versate dall'Assicurato, moltiplicato per l'importo della rata calcolato al giorno del verificarsi dell'Infortunio o dalla diagnosi della Malattia. Qualora l'Assicurato abbia figli a carico, in caso di Infortunio che abbia come conseguenza la Morte dell'Assicurato, la Società liquida un importo pari al doppio del Capitale Assicurato, fermi comunque gli importi massimi di seguito indicati. Qualora l'Assicurato abbia più di 60 anni di età compiuti, in caso di Invalidità Permanente conseguente a Infortunio, il Capitale Assicurato si intende raddoppiato, **fermi comunque gli importi massimi di seguito indicati.**

L'ammontare dell'Indennizzo sarà:

- pari al Capitale Assicurato, **con il massimo di € 105.000,00**, qualora il cliente della Contraente rivesta la qualità di Assicurato in relazione ad uno o più Piani di Accumulo aventi ad oggetto lo stesso fondo comune di investimento;
- pari al Capitale Assicurato, **con il massimo di € 155.000,00**, qualora il cliente della Contraente rivesta la qualità di Assicurato in relazione a uno o più Piani di Accumulo aventi ad oggetto più fondi comuni di investimento (**con esclusione dei fondi "Eurizon Tesoreria Euro" e "Eurizon Obbligazioni Italia Breve Termine"**);

Esempio

Nel caso di sottoscrizione di **un unico** fondo comune di investimento tramite Piano di Accumulo e nell'ipotesi che al verificarsi dell'Infortunio o della manifestazione della Malattia:

- il numero di rate residue per completare il Piano sia pari a 105;
- l'importo di ogni singola rata sia pari ad € 500,00;
- il Capitale Assicurato risulta pari ad € 500,00 x 105 = € 52.500,00

Per questa fattispecie l'Indennizzo è pari a:

- a) in caso di Sinistro che abbia comportato una Invalidità Permanente accertata pari (o superiore) a 50 punti percentuali l'indennizzo è pari ad € 52.500,00;
- b) in caso di Sinistro che abbia comportato una Invalidità Permanente accertata pari (o inferiore) a 49 punti percentuali non si ha diritto all'indennizzo.

Modalità di liquidazione delle prestazioni

In caso di Indennizzo per Morte e/o Invalidità Permanente, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società provvede al pagamento del Capitale Assicurato direttamente alla Contraente che lo porrà a disposizione dell'Assicurato o degli aventi causa.

Tale somma potrà auspicabilmente essere utilizzata dall'Assicurato o dai suoi aventi causa al fine del completamento del Piano di Accumulo.

L'Invalidità Permanente da Infortunio viene accertata a stabilizzazione dei postumi e comunque entro due anni dal giorno in cui l'Infortunio è avvenuto. La Società provvederà entro 90 giorni dagli accertamenti medico legali alla liquidazione o rifiuto dell'Indennizzo del Capitale Assicurato.

L'Invalidità Permanente da Malattia viene accertata non prima che siano decorsi 6 mesi dalla data di denuncia del Sinistro. Trascorsi 6 mesi dalla denuncia e ricevuta tutta la documentazione medica necessaria, la Società provvederà entro 90 giorni alla liquidazione o rifiuto dell'Indennizzo del Capitale Assicurato.

I termini per la liquidazione dell'Indennizzo relativo al caso Invalidità Permanente conseguente a Malattia decorrono dalla data di denuncia del Sinistro.

In caso di Indennizzo da Diaria da Ricovero da Malattia o da Infortunio, la Società provvede al pagamento della somma assicurata direttamente all'Assicurato, **entro 90 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione medica necessaria.**

Denuncia dell'Infortunio o della Malattia – Obblighi dell'Assicurato

La denuncia dell'Infortunio deve essere corredata dalla necessaria documentazione medica e presentata alla Società entro 60 giorni dall'Infortunio e comunque non oltre il 60° giorno dal momento in cui l'Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Devono essere indicati il luogo e il giorno dell'evento e le cause che lo hanno determinato. La denuncia della Malattia deve essere corredata dalla necessaria documentazione medica e presentata alla Società entro 60 giorni da quando, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la Malattia stessa, per le sue caratteristiche e prevedibili conseguenze, possa comportare una Invalidità Permanente.

Per i Sinistri con data accadimento successiva alla data di decorrenza del presente contratto, l'Assicurato o i suoi aventi causa dovranno darne comunicazione scritta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, direttamente alla Società inviando la denuncia del Sinistro a:

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Ufficio Sinistri
via San Francesco D'Assisi, 10
10122 – Torino

L'Assicurato deve inviare alla Società certificati medici, la copia delle cartelle cliniche e ogni altro documento che attesti il decorso e le conseguenze dell'Infortunio o della Malattia. L'Assicurato, o i suoi aventi causa devono consentire sia la visita di medici della Società sia qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale, rispetto alla Società, i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso. La Società si riserva la facoltà di richiedere eventuale ulteriore documentazione necessaria alla valutazione del Sinistro (ad esempio copia conforme all'originale della cartella clinica completa nel caso in cui sia stato necessario il ricovero in ospedale o in caso di morte da

Infortunio, copia del referto autoptico). Il momento dell'insorgenza del Sinistro da Infortunio è la data di accadimento. Il momento dell'insorgenza del Sinistro da Malattia è quello della diagnosi.

MODALITÀ PER ACQUISIRE LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Per qualsiasi richiesta di informazioni o chiarimenti sulla Polizza Collettiva, l'Assicurato può contattare il Servizio Clienti di Intesa Sanpaolo Assicura al numero 800.124.124, appositamente istituito dalla Compagnia per fornire tutti i chiarimenti necessari.

Il Servizio Clienti è disponibile:

- da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 20.00;
- il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

Per chiamare dall'estero si può comporre il numero +39.02.30.32.80.13.

Il Fascicolo Informativo è disponibile:

- sul sito della Contraente all'indirizzo www.eurizoncapital.it e presso i soggetti che procedono al collocamento dei fondi comuni di investimento istituiti dalla Contraente. È possibile richiedere i documenti per iscritto a Eurizon Capital SGR S.p.A. Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, - 20121 Milano, anche tramite fax indirizzato al numero +39.02.88.10.20.81 ovvero tramite il sito Internet, Sezione "Contatti". I documenti saranno inviati gratuitamente.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI PERSONE FISICHE PER FINALITÀ ASSICURATIVE – CONTRATTUALI E OBBLIGHI DI LEGGE (Informativa aggiornata a Luglio 2016)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "**Codice Privacy**") Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. (di seguito anche la "**Società**") appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, la informa – nella sua qualità di "Interessato" (Assicurato) – circa l'utilizzo dei dati personali, eventualmente anche sensibili e giudiziari¹, che la riguardano e sui suoi diritti.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I dati personali oggetto del trattamento (nome, cognome, sesso, residenza, professione, data di nascita, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e ogni altro dato, anche sensibile, necessario per lo svolgimento dei trattamenti di cui al successivo punto 2) sono raccolti direttamente o tramite le reti di vendita presso la clientela e/o presso terzi² legittimati a fornire tale comunicazione, durante la fase di negoziazione e perfezionamento del rapporto contrattuale ovvero durante la fase successiva di esecuzione e gestione del rapporto stesso.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I suoi dati personali sono trattati nell'ambito dell'attività della Società per le seguenti finalità:

- svolgere le attività strettamente connesse e strumentali alla conclusione, alla gestione e alla esecuzione del rapporto contrattuale³;
- adempiere agli obblighi derivanti da normative nazionali e comunitarie, nonché a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da Organi di Vigilanza e Controllo⁴;

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei suoi dati personali avviene mediante: (i) la raccolta dei medesimi, (ii) la registrazione, a fini di conservazione, in registri cartacei ed elettronici, (iii) l'organizzazione ed elaborazione dei dati contenuti negli archivi elettronici, (iv) la comunicazione ad altri soggetti (vedi punto 5) e (v) la cancellazione e distruzione dei dati, qualora vengano meno i presupposti del trattamento. Le modalità di trattamento dei dati prevedono pertanto l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, sistematicamente aggiornati e verificati in termini di affidabilità.

4. CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE

Fatto salvo il caso in cui il conferimento dei suoi dati è obbligatorio in quanto richiesto da specifiche normative, lo stesso deve considerarsi sempre facoltativo, sebbene in alcuni casi necessario per concludere, gestire o dare esecuzione al rapporto contrattuale. Ne consegue che l'eventuale rifiuto di rispondere può comportare l'impossibilità di stipulare o dare esecuzione al rapporto contrattuale stesso.

5. COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI

Per le finalità di cui al precedente punto 2, lett. a) e b) e, sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la Società, può essere necessario comunicare i suoi dati personali, oltre che a società del gruppo di appartenenza, ad altri soggetti⁵ del settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o di natura pubblica che

¹ L'art. 4, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art. 4, comma 1, lett. e) definisce giudiziari, ad esempio, i dati inerenti al casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.

² Ad esempio, contraenti di polizze collettive o individuali in cui lei risulti assicurato, eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui lei è già cliente; soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, di trasferimento della posizione previdenziale, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze dell'Ordine e altri soggetti pubblici.

³ A titolo esemplificativo: negoziazione, predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione anche con finalità previdenziali, acquisizione delle adesioni a fondi pensione, raccolta premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni contrattuali, ridistribuzione del rischio mediante riassicurazione o coassicurazione, prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicurato.

⁴ Ad esempio la valutazione dell'adeguatezza del contratto offerto secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

⁵ Si tratta in particolare dei seguenti soggetti alcuni facenti parte della c.d. "catena assicurativa":

- soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
- agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing ecc.);
- società di servizi per il quietanzamento, società di servizi (ad es. Medic4all, I.M.A. S.p.A.) a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest'ultima attività di consulenza e assistenza;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici) per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;

operano – in Italia o all'estero (anche al di fuori dell'Unione Europea)⁶ – come Titolari autonomi ovvero Responsabili del trattamento. Il consenso che le chiediamo, pertanto, riguarda anche la comunicazione a queste categorie di soggetti (laddove operino come autonomi titolari del trattamento) e il trattamento correlato dei dati da parte loro sempre per le finalità di cui al precedente punto 2, lett. a) e b), nonché l'eventuale trasferimento dei dati anche al di fuori dell'Unione Europea, ed è strettamente necessario per concludere e dare esecuzione al rapporto contrattuale.

Le precisiamo, infine, che l'elenco completo e costantemente aggiornato di tutti i predetti soggetti cui possono essere comunicati i dati in qualità di titolari autonomi o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento è disponibile on-line sul sito internet della Società (www.intesasanpaoloassicura.com) e può anche essere richiesto scrivendo a privacy@intesasanpaoloassicura.com.

I suoi dati personali non sono soggetti a diffusione.

6 DATI DI SOGGETTI TERZI

La informiamo che gli eventuali dati personali di altri soggetti (ad es. beneficiario, terzo pagatore, titolare effettivo, ecc.) da lei forniti saranno utilizzati dalla Società soltanto nei limiti strettamente inerenti alla conclusione, alla gestione e alla esecuzione del rapporto contrattuale (finalità di cui al precedente punto 2, lett. a) e/o per adempiere ad obblighi derivanti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria (finalità di cui al precedente punto 2, lett. b)).

7. RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'INTERESSATO INCAPACE DI AGIRE

La presente informativa riguarda anche il trattamento dei dati del Rappresentante legale dell'Interessato qualora quest'ultimo sia incapace di agire.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché delle logiche e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, qualora ricorrano legittimi motivi.

Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Inghilterra 3 – 10138 Torino. Per ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy, lei può rivolgersi direttamente alla Società, o al Responsabile specificatamente designato per il riscontro agli interessati, scrivendo a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Privacy – Via San Francesco D'Assisi, 10 - 10122 Torino, oppure a privacy@intesasanpaoloassicura.com. L'elenco completo e aggiornato dei Responsabili del trattamento dei dati personali è a disposizione degli interessati presso la sede legale della Società oppure può essere richiesto scrivendo a privacy@intesasanpaoloassicura.com.

- organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
- nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d'Italia; SIA, CRIF, Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

⁶ A titolo esemplificativo i suoi dati personali possono essere trasferiti a Paesi al di fuori dell'Unione Europea per motivi inerenti all'esecuzione del contratto di cui alla finalità sub punto 2 lett. a) collegati alla gestione del rapporto contrattuale (per es. riassicurazione).

EURIZON CAPITAL SGR

ASSICURAZIONE MORTE PER INFORTUNIO E INVALIDITA' PERMANENTE DA INFORTUNIO E MALATTIA
ABBINATA ALLE SOTTOSCRIZIONI MEDIANTE PIANI DI ACCUMULO DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO
ISTITUITI DA "EURIZON CAPITAL SGR"

MODULO DI DENUNCIA DI SINISTRO POLIZZA N.:
(barrare la polizza per la quale è richiesto l'indennizzo)

- ☐ n° 100050000502 (Pac sottoscritti dal 01.10.2013)
☐ n° 100050000505 (Pac sottoscritti dal 29.02.2012 al 30.09.2013)
☐ n° 100050000497 (Pac sottoscritti dal 01.01.1989 e il 28.02.2012 e Pic tra il 01.01.1989 e il 30.09.1993)

Spettabile
Intesa Sanpaolo Assicura Spa
via San Francesco D'Assisi, 10
10122 - Torino

ASSICURATO (1° sottoscrittore risultante dal modulo di sottoscrizione delle quote dei Fondi)

Cognome e Nome _____ C.F. _____
Data di nascita ____/____/____ Comune di nascita _____ Prov. _____
Comune di residenza _____ CAP _____ Prov. _____
Indirizzo _____
Tel _____ E-mail _____ @ _____
IBAN _____

GARANZIE

(barrare la garanzia per la quale è richiesto l'indennizzo)

- ☐ Morte da Infortunio ☐ Invalidità Permanente da Infortunio ☐ Invalidità Permanente da Malattia
☐ Diaria da Ricovero da Infortunio ☐ Diaria da Ricovero da Malattia

Allegare:

- Data, luogo e ora del sinistro;
- Descrizione delle cause del sinistro o della malattia per la quale viene formulata la denuncia;
- Documentazione medica.

Resta fermo quanto previsto in polizza in merito agli obblighi successivi alla denuncia di Sinistro.

Data _____

L'Assicurato o l'Avente causa

Consenso al trattamento dei dati personali

Letta l'informativa sul trattamento dei dati personali rilasciata da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e riportata nella Documentazione contrattuale di riferimento (ed. 01/2015), di seguito denominata l' **"Informativa"** esprimo, apponendo la mia firma, il consenso:

- al trattamento dei miei dati personali sensibili;
- alla comunicazione dei miei dati personali, anche sensibili, e al loro successivo trattamento da parte delle categorie di soggetti indicati al punto 5 dell'Informativa quali, ad esempio, società del Gruppo Intesa Sanpaolo e soggetti esterni al menzionato Gruppo (come archiviatori, riassicuratori ed altri intermediari);
- al trasferimento all'estero dei miei dati, anche sensibili, come indicato al punto 5 dell'Informativa (Paesi UE e Paesi extra UE);

per le finalità assicurative – contrattuali e obblighi di legge indicate al punto 2, lett. a) e b) dell'Informativa.

Le ricordiamo che senza tale consenso non è possibile concludere o dare esecuzione al rapporto contrattuale.

☐ presto il consenso

L'Assicurato / l'Avente causa

Luogo, Data